



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.96

OGGETTO:

Festa SS. Cosma e Damiano dal 18 al 25 Settembre 2023. Celebrazione 59° festa dei Santi Cosma e Damiano e rinnovo patto di gemellaggio tra la Città di Santena e il Comune di Riace. Atto di indirizzo.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **settembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Risulta presente in collegamento da remoto l'Ass. Alessia Perrone, per la trattazione dell'argomento in oggetto. Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Giust.
4. PERRONE Alessia	Assessore	Sì
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	1

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Festa SS. Cosma e Damiano dal 18 al 25 Settembre 2023. Celebrazione 59° festa dei Santi Cosma e Damiano e rinnovo patto di gemellaggio tra la Città di Santena e il Comune di Riace. Atto di indirizzo.**

PREMESSO CHE la 59° festa dei SS. Cosma e Damiano si svolgerà in Santena dal 18 al 25 settembre 2023 e che, come per le passate celebrazioni, l'Amministrazione Comunale collabora con l'Associazione SS. Cosma e Damiano per l'organizzazione delle celebrazioni civili e religiose;

RILEVATO che l'apporto dell'Amministrazione comunale, sulla base delle vigenti norme regolamentari, può sostanzarsi nell'erogazione di contributi economici finalizzati alla copertura delle spese ammissibili, la concessione in comodato di strutture e attrezzature di proprietà comunale, mediante l'assunzione di impegni di spesa finalizzati al pagamento di fatture per noleggio strutture e attrezzature ovvero l'acquisizione di servizi necessari per l'organizzazione degli eventi;

L'art. 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, individua le attività considerate di interesse generale per la collettività, tra le quali sono espressamente previste alle lettere I e K: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

RILEVATO che il regolamento comunale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, definisce i requisiti, i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e agevolazioni necessarie alla realizzazione di iniziative coerenti con le linee programmatiche approvate dall'Amministrazione Comunale. Per attribuzione di agevolazioni si intende la fruizione per un periodo determinato di un bene di proprietà comunale (es comodato d'uso di immobili o attrezzature), la fornitura di un servizio a condizioni agevolate, ossia con corrispettivo ridotto o senza corrispettivo e, ricorrendone i presupposti di legge e regolamentari, l'esonero dal pagamento



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

totale o parziale di canoni e imposte e tariffe. Per patrocinio si intende il sostegno sotto vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari gratuiti, co-intestazione di programmi, lettere, esenzione dal pagamento di canoni o imposte, ecc.) ed iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al Sindaco. Del patrocinio deve essere fatta esplicita menzione in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa.

DATO ATTO che il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria all'art. 36, comma 1, lettera s prevede quanto segue: il C.C. autorizza la G.C. a prevedere ulteriori esenzioni per occupazioni effettuate per ragioni di pubblico interesse, legate anche all'attività di associazioni senza fini di lucro/ONLUS, del territorio santenese, in occasione di organizzazione di eventi, manifestazioni, fiere e sagre;

ACCERTATO che sotto il profilo del regime fiscale per distinguere le attività commerciale e le attività non commerciale svolte da associazione non iscritte al RUNTS si fa riferimento all'articolo 148 e seguenti del TUIR e ad alcuni criteri giurisprudenziali, tra cui in particolare:

- gli eventi, i corsi o i seminari devono rientrare nell'attività istituzionale prevista dallo statuto dell'associazione e nei fini generali di tipo sociale che l'associazione persegue;
- assenza di un'organizzazione "rilevante" assimilabile all'attività di impresa;
- il corrispettivo non deve essere superiore ai costi diretti che l'associazione sostiene per produrre quel servizio o quel bene;

ACCERTATA la possibilità di organizzare la festa dei Santi Medici Cosma e Damiano mediante l'erogazione di contributi economici ovvero mediante affidamento di servizio, ai sensi del codice dei contratti;

DATO ATTO che nel caso di specie appare opportuno inquadrare l'intervento finanziario pubblico, nell'ambito dell'affidamento di un servizio, ai sensi del codice dei contratti, in ragione dell'ammontare del contributo erogato in proporzione ai costi organizzativi dell'iniziativa, in quanto è prevista sia attività di ristorazione sia lo svolgimento di pubblici spettacoli, ragion per cui nel



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

programma si prevede anche l'intervento di operatori economici ad integrazione dell'attività di volontariato.

EVIDENZIATO che trattandosi di affidamento di servizi il quadro normativo consente al responsabile del servizio di procedere ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 36/2023 "Codice dei Contratti" il quale prevede che: 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RILEVATO che in relazione all'ammissibilità della spesa, la giurisprudenza contabile ha precisato che sono qualificabili come "spese di rappresentanza" quelle riconducibili all'esigenza di favorire la conoscenza all'esterno delle attività istituzionali erogate o di accrescere il prestigio dell'ente nel contesto sociale in cui si colloca. **Diversamente le forme di sostegno economico assicurate dagli enti locali ad enti e/o associazioni (come ad esempio le Pro Loco), sono dirette a concorrere allo svolgimento di attività ritenute utili per la comunità amministrata e, dunque, non rientrano nel limite finanziario di cui all'articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 e non sono classificabili quali spese di rappresentanza e conseguentemente nei limiti e divieti previsti per tali categorie di spesa pubblica (Corte dei Conti Liguria 83/2017/PAR);**

DATO ATTO CHE a seguito degli incontri tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti dell'Associazione SS Cosma e Damiano si è concordato che, per gli eventi di quest'anno il sostegno del Comune consisterà nell'assunzione di un impegno di spesa a parziale copertura dei costi di



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

noleggio della tensostruttura installata presso il piazzale di via Alcide De Gasperi da operatore economico individuato dal direttivo dell'Associazione;

CONSIDERATO CHE, il programma della manifestazione presentato dall'Associazione SS. Cosma e Damiano, di concerto con gli Assessori di competenza, prevede una molteplicità di iniziative tra serate danzanti, eventi musicali e di intrattenimento oltre alla presenza di stand gastronomici per la valorizzazione dei prodotti della tradizione calabrese ed in particolare quest'anno in concomitanza con i festeggiamenti si rinnoverà il patto di gemellaggio tra la Città di Santena e il Comune di Riace siglato nel mese di maggio 2023;

VALUTATO positivamente, da parte dell'Amministrazione Comunale, il programma presentato dall'Associazione SS. Cosma e Damiano e rilevato che la predetta Associazione svolge, senza fini di lucro, attività che:

- favoriscono le opportunità ricreazione e svago a favore della popolazione santenese;
- promuovono la diffusione della cultura e dell'arte;
- contribuiscono alla conservazione delle tradizioni locali;

PRESO ATTO CHE l'iniziativa promossa dall'Associazione SS. Cosma e Damiano si pone l'obiettivo di promuovere le tradizioni calabresi e che il programma dettagliato della manifestazione prevede, nello specifico:

- Da lunedì 18 a venerdì 22 settembre novena in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano;
- Giovedì 21 settembre: h. 21.30 presentazione dell'opera "Kalabria perduta" di Ettore Bruno presso la Biblioteca Civica;
- Venerdì 22 settembre: dalle h. 19.00 apertura del padiglione enogastronomico e a seguire serata musicale e cabaret calabrese;
- Sabato 23 settembre: dalle h. 11.00 suggello del patto tra i comuni di Santena e Riace, a seguire pranzo inaugurale e festeggiamenti fino alle h. 22.00;
- Domenica 24 settembre: dalle h. 12.00 apertura del padiglione enogastronomico e a seguire ritrovo con la confraternita del Crocefisso di Genova Voltri, Santa Messa e finale con spettacolo piro – musicale.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- Lunedì 25 settembre: dalle h. 20.00 processione di ritorno delle statue dei Santi Medici all'oratorio San Luigi e Santa Messa;

RITENUTO OPPORTUNO individuare il piazzale di via De Gasperi e piazza Forchino quali siti per il posizionamento della tensostruttura, delle attrazioni per bambini e del lunapark, per tutta la durata della manifestazione, salvo proroghe;

PRESO ATTO CHE l'Associazione SS. Cosma e Damiano, in completa autonomia, si occuperà della logistica dello stand enogastronomico ubicato nella medesima piazza. La predetta associazione si occuperà della pubblicizzazione degli eventi che si svolgeranno in occasione della festa.

VISTI

il D.lgs. 267/2000;

il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **DI DARE ATTO** che gli eventi relativi alla 59° Festa dei SS. Cosma e Damiano anno 2023 si articoleranno dal 18 al 25 settembre 2023.
3. **DI ALLEGARE** il programma degli eventi;
4. **DI DARE ATTO QUANTO** segue:
 - la presente deliberazione non costituisce autorizzazione all'organizzazione dell'evento, permanendo in capo alle Associazioni coinvolte l'obbligo di richiedere e conseguire e



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

depositare, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti attuativi, i vari permessi autorizzazioni, nullaosta e segnalazioni certificate di inizio attività in materia igienico sanitaria, sicurezza, acustica, viabilità e quant'altro previsto dalle disposizioni in vigore;

- l'organizzazione dell'evento è coperta anche dalle polizze assicurative sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale.

5. **DI INDIVIDUARE** il piazzale di via De Gasperi e piazza Forchino quali siti per il posizionamento della tensostruttura, delle attrazioni per bambini e del lunapark, per tutta la durata della manifestazione, salvo proroghe;
6. **DI DEMANDARE** al Comandante del Corpo di Polizia Locale la disposizione delle ordinanze di chiusura al traffico dei tratti di strade, vie e piazze per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività previste dalla manifestazione;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area 4 – Servizi Socio Culturale e al Responsabile dell'Area 3 – Servizi Tecnici, tutti gli adempimenti necessari conseguenti la presente deliberazione, ivi compresi gli atti contabili necessari per far fronte alle spese di gemellaggio e di organizzazione degli eventi, spese definite e autorizzate dall'Amministrazione comunale mediante allocazione delle risorse in sede di approvazione/variazione di bilancio e piani esecutivi di gestione;
8. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010, n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: GHIO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.